SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno

Istituto nazionale di statistica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2015, n. **228**.

Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e in particolare:

l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis*;

l'articolo 112-*bis*, comma 1, primo periodo, che ha istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi;

l'articolo 112-*bis*, comma 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni e, in particolare:

l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale, ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;

l'articolo 10, comma 8-*ter*, ai sensi del quale l'Organismo di cui all'articolo 112-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;

l'articolo 10, comma 8-*quater*, ai sensi del quale la data di avvio della gestione dell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 25/UCL/2051 del 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1618 del 24 febbraio 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "t.u.b.": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi istituito dall'articolo 112-*bis*, comma 1, t.u.b.;

c) "organi": l'Organo di gestione, l'Organo di controllo e, ove previsto dallo Statuto, il Direttore generale dell'Organismo;

d) "confidi": i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

e) "confidi di secondo grado": i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;

f) "attività di garanzia collettiva dei fidi": l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

TITOLO I

STRUTTURA DELL'ORGANISMO, CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ORGANI E REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Art. 2.

Organi e modalità di nomina

1. L'Organo di gestione è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto.

2. I primi componenti dell'Organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Organismo.

3. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di controllo e le modalità di nomina. Un componente è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto può prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalità di nomina e le competenze.

Art. 3.

Requisiti di professionalità e indipendenza

1. I componenti dell'Organo di gestione e il Direttore generale sono scelti tra:

a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche;

b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle materie indicate alla lettera *a)* con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni;

c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di: *i)* attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria; *ii)* funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

2. I componenti degli Organi e il Direttore generale non possono ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere partecipazioni di controllo ovvero svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nell'elenco, nonché presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Non possono essere nominati componenti degli Organi né Direttore generale coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

4. La maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo è iscritta nel registro dei revisori legali.

5. Lo statuto dell'Organismo può individuare ulteriori requisiti di professionalità e di indipendenza.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere nominati negli Organi coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere nominati negli Organi coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, punti *i)* e *ii)*, non rilevano se inferiori ad un anno.

Art. 5.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni svolte negli Organi:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti

1. L'Organo di gestione e l'Organo di controllo accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. L'Organo di gestione accerta i requisiti del Direttore generale.

2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'Organo di gestione o dall'Organo di controllo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia, che ha facoltà di richiedere l'esibizione della relativa documentazione.

4. Al verificarsi delle cause di cui all'articolo 5, la sospensione è dichiarata con le modalità indicate al comma 2.

5. In caso di inerzia degli organi competenti, la sospensione o la decadenza sono dichiarate d'ufficio dalla Banca d'Italia.

TITOLO II
POTERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO

Art. 7.
Finanziamento dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 8.
Modalità di funzionamento dell'Organismo

1. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto, del regolamento interno e delle altre disposizioni aventi rilevanza esterna, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:

a) criteri, modalità e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti;

d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

f) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

3. Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze che li approva sentita la Banca d'Italia.

4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.

5. Le procedure e i provvedimenti adottati dall'Organismo ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nel sito web dello stesso.

Art. 9.
Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;

b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;

c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;

d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b.;

e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;

f) provvede ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 5, t.u.b.;

g) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.

2. Ferma restando la responsabilità dell'Organismo per i provvedimenti e le decisioni adottate ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle sue attività esso può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, secondo modalità fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti o di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.

Art. 10.
Gestione dell'elenco

1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo:

a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta;

b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione è preceduto da un preavviso motivato;

c) dispone la cancellazione dall'elenco;

d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;

e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.

Art. 11.

Poteri di vigilanza informativa e ispettiva

1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.

Art. 12.

Obblighi informativi

1. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.

2. L'Organismo trasmette alla Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

3. L'Organismo predispone un bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario della gestione da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Detti documenti sono resi pubblici e inviati alla Banca d'Italia.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ELENCO

Art. 13.

Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi

1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.

2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.

Art. 14.

Iscrizione nell'elenco dei confidi

1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b., e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.

2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al richiedente. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.

Art. 15.

Elenco dei confidi

1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonché sede operativa, ove diversa da quella della sede legale);

b) data di iscrizione nell'elenco;

c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.

Art. 16.

Cancellazione su istanza di parte

1. Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.

2. Verificata la completezza e la regolarità della domanda, l'Organismo delibera sulla domanda di cancellazione entro novanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.

3. In caso di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, t.u.b., il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.

4. Nei casi in cui la cancellazione dall'elenco sia richiesta in relazione alla trasformazione o successiva fusione in un ente diverso da un confidi avente natura giuridica di società cooperativa deve essere attestato il rispetto della disposizione di cui all'articolo 13, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli obblighi di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17.

Provvedimenti sanzionatori

1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:

a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione;

b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;

c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2, t.u.b.;

d) inattività – non giustificata da comprovati motivi – protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attività, può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività.

3. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, la gravità delle violazioni può essere desunta, tra l'altro:

a) dall'idoneità della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacità di far fronte agli impegni assunti;

b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione;

c) dall'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile.

4. Si applica l'articolo 145-*bis*, t.u.b.

5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si dà conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-*bis*, comma 2, t.u.b.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 520

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

"Art. 112. Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-*bis*. (*Omissis*).

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera *a)*, e 26, comma 3, lettera *a)*. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo vigente del comma 112-*bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

"Art. 112-*bis*. Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni normative;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

8-*bis*. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.".

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:

"Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-*bis* vigente.

4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:

a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8-*bis*. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

8-*ter*. L'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-*quater*. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera *a)*, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

10-*bis*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

"Art. 13. (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-*quater* del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma primo, lettera *d)*, del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-*bis*. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25.

26.

27.

28.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.

4-*ter*. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-*quinquies*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*sexies*. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.".

33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera *a)* del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo".

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2545-*decies* del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: ", e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269".

61-*bis*. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-*ter*.

61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. Regolamenti.

1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).".

Note all'art. 1:

— Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è citato nelle note alle Premesse.

— Il comma 1 dell'articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del codice civile:

"Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.".

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Il titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) comprende gli articoli da 2621 a 2642.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

"Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione

1. – 2. (*Omissis*).

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

(*Omissis*).”.

Note all’art. 9:

— Il testo del comma 2 dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell’articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

Note all’art. 14:

— Il testo del comma 2 dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

Note all’art. 16:

— Si riporta il testo vigente dell’articolo 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

“Art. 106. Albo degli intermediari finanziari

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.”.

— Il testo del comma 43 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 è citato nelle Note alle premesse.

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative):

“Art. 11. (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. – 4. (*Omissis*).

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera *c)*, dell’articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(*Omissis*).”.

Note all’art. 17:

— Il testo del comma 2 dell’articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell’articolo 145-*bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

“Art. 145-*bis*. Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3.

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”.

16G00049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2015.

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto inoltre l’art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l’art. 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

Vista, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 29, comma 7, che, modificando il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

Visto l'art. 58, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il medesimo art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, stabilendo che non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei predetti programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma;

Visto, inoltre, l'art. 29, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (n. 1060), recante il «Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini»;

Visto l'art. 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernete le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», istitutivo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2014 (n. 197), recante il «Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014»;

Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca n. 8 dell'8 luglio 2015, approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 24 giugno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2011, n. 256, che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale ogni due anni il Ministero provvede alla revisione del decreto;

Considerata l'opportunità di aggiornare il predetto decreto ministeriale 1° luglio 2011, anche al fine di assicurare un'applicazione di tale disposizione coerente con la *ratio* dell'istituto della chiamata diretta, tenendo conto dei programmi che, avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

Art. 2.

Durata dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'art. 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.

Art. 3.

Programmi di ricerca finanziati dal MIUR

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) il programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) il programma «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera *a)*. I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della

legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240 del 2010.

Art. 4.

Programmi di ricerca finanziati dall'UE

1. I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualità di «Principal Investigator» (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) i programmi «ERC Starting Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) i programmi «ERC Consolidator Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;

c) i programmi «ERC Advanced Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia.

2. Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships», possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010.

3. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

Art. 5.

Abrogazione, integrazione e revisione della disciplina

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011.

2. Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all'identificazione di programmi di ricerca europei.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 368

16A02183

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 2016.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle Organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 85/Tra V del 12 febbraio 2007, recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante «Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le Organizzazioni di produttori e loro associazioni, le Organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 24 agosto 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 86483 del 24 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle Organizzazioni di produttori già riconosciute»;

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina in materia di riconoscimento delle Organizzazioni di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardarne la specificità come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto necessario adottare un nuovo provvedimento che definisca i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (OP) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei seguenti:

a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

b) prodotti ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

2. Il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori, può essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, nonché per prodotti appartenenti a regimi di qualità riconosciuti, certificati ai sensi della normativa vigente.

3. Con successivo decreto ministeriale è definita la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Associazioni delle Organizzazioni di produttori (AOP).

4. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «OP»: organizzazione di produttori;

c) «Organizzazione di produttori transnazionale»: associazione transnazionale di produttori appartenenti a due o più Paesi dell'Unione europea i cui maggiori impianti operativi o la quota maggioritaria della produzione commercializzata è effettuata in Italia;

d) «produttore»: agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

e) «produzione commercializzata»: costituita dal valore del prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento;

f) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

g) «Regione di riferimento»: regione dove l'Organizzazione di produttori, avente soci con sedi operative in più regioni, realizza il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata;

h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

i) «settori»: i settori di cui al comma 1;

j) «Sezione OP»: parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la predetta persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle OP e delle OP transnazionali

1. Le Regioni riconoscono le OP che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1 fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

2. La richiesta di riconoscimento quale OP è presentata alla «Regione di riferimento» che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza.

3. Le Organizzazioni di produttori transnazionali e le loro eventuali associazioni sono riconosciute dal Ministero che verifica il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di requisiti, in particolare di quanto contenuto all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012. La richiesta di riconoscimento è presentata al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 – Roma.

4. Con riferimento alle Organizzazioni di produttori transnazionali di cui al comma 3 le Regioni interessate, ovvero quelle nelle quali hanno sede i soci delle OP, assicurano la necessaria collaborazione amministrativa conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012.

Art. 3.

Requisiti per il riconoscimento come OP

1. L'Organizzazione di produttori assume una delle seguenti forme giuridiche:

a) società di capitali;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

2. Ai fini del riconoscimento le società di cui al comma 1 devono:

a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore di riferimento che dimostrano di avere il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) associare un numero minimo di produttori, come indicato nell'Allegato I; a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente;

c) rappresentare un valore o un volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa:

1) al valore minimo di produzione commercializzata indicato nell'Allegato I;

2) al 2% della produzione regionale del settore di riferimento, desunta dai dati ISTAT, espressa in quantità o in volume;

d) in deroga ai requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)*,

1) qualora il riconoscimento sia richiesto da una OP che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento, deve rappresentare una quantità minima di produzione pari a:

a. 4.500,00 (quattromilacinquecento) tonnellate per il latte di vacca;

b. 1.500,00 (millecinquecento) tonnellate per il latte di bufala;

c. 900,00 (novecento) tonnellate per il latte ovicaprino.

In tal caso le OP dimostrano, quale requisito specifico, di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti, con l'esplicita indicazione del quantitativo di latte oggetto del mandato a vendere; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni;

2) un valore pari all'1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici, rapportato al territorio di riferimento, quando l'OP è esclusivamente impegnata nell'allevamento di razze autoctone e/o in via di estinzione;

e) avere nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

f) garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per il settore o prodotto o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento;

g) perseguire inoltre uno o più obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento; le OP del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, devono perseguire uno o più degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 3, lettera *b)*;

h) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonché di concentrazione dell'offerta, e, per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo, in conformità anche a quanto previsto dagli articoli 170 e 171 del Regolamento;

i) inserire nel proprio statuto i seguenti obblighi per i propri soci:

1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un «mandato a vendere» per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;

2) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;

3) aderire ad una sola OP, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;

4) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;

j) inserire, inoltre, nel proprio statuto, opportune regole che prevedono:

1) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

2) la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore a 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;

3) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:

a. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali;

b. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;

c. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;

4) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;

5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;

6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, informandone il Ministero.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più «sezioni OP» per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto con la dicitura «Sezione OP», i requisiti e i parametri individuati nei commi precedenti riguardano esclusivamente tale sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della «Sezione OP».

5. Le OP del settore lattiero-caseario che intendono negoziare, in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento a nome dei produttori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'art. 148, paragrafo 1, terzo comma del Regolamento, chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 152, paragrafo 3 dello stesso Regolamento. In tal caso le previsioni e clausole di cui ai punti 1) e 4), lettera *i)*, comma 2 del presente articolo non si applicano alle OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

6. Le OP riconosciute ai sensi del comma 5 conducono le trattative contrattuali ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'art. 149 del regolamento e provvedono annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad informare la Regione di riferimento sul volume di latte crudo oggetto di tali trattative. La mancata comunicazione di queste informazioni, nonché di quelle previste agli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012 è causa di revoca, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)* del presente decreto.

7. Le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono negoziare, ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento, per la totalità o parte della produzione aggregata dei soci, contratti per la distribuzione di bovini vivi destinati alla macellazione e contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti di cui all'art. 171, paragrafo 1, chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1 dello stesso Regolamento. In tal caso l'OP, oltre a perseguire gli obiettivi di concentrazione dell'offerta, di immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti e di ottimizzazione dei costi di produzione, deve svolgere almeno una delle attività elencate al paragrafo 1, terzo capoverso, lettera *a)* degli articoli 170 e 171 e deve assicurare che dette attività generino significativi guadagni di efficienza nei termini indicati alla lettera *b)* dello stesso capoverso.

8. Le OP di cui al precedente comma che conducono trattative contrattuali ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'art. 170 del Regolamento per le OP del settore carni bovine e del paragrafo 2 dell'art. 171 del Regolamento per le OP del settore cerealicolo/seminativo notificano alla Regione di riferimento i quantitativi oggetto di ogni singolo accordo per ciascun prodotto e provvedono, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare alle stesse amministrazioni i quantitativi totali negoziati nell'anno precedente. La regione di riferimento trasmette tempestivamente le informazioni ricevute all'Ufficio competente designato dal Ministero per le notifiche di cui agli articoli 170 e 171, punto 2, lettera *g)* del regolamento UE n. 1308/2013: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI III - Via XX settembre, 20 - 00187 Roma - Italia.

Il predetto Ufficio comunica le predette informazioni all'Autorità Nazionale della concorrenza e del mercato (AGCM), che provvede alla relativa gestione delle attività conseguenti all'applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 170 e dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 171 del Regolamento.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento delle OP

1. La richiesta di riconoscimento è presentata alla «Regione di riferimento» o al Ministero quando sussistono le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

2. La «Regione di riferimento», con la collaborazione delle altre Regioni coinvolte, o il Ministero eseguono l'istruttoria entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, nel rispetto dei requisiti e dei criteri validi nella Regione di riferimento o per il settore di riferimento.

3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali.

4. Il valore della produzione commercializzata dalle OP è così determinato:

a) in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento;

b) in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della OP riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.

5. Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla OP, per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso:

a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;

b) il prodotto destinato al consumo proprio del socio;

c) il prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dai soci che la compongono;

d) il prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'OP.

6. La Regione di riferimento comunica le decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche al Ministero contestualmente alle comunicazioni effettuate nei confronti delle Organizzazioni. Entro il 15 marzo di ogni anno, le Regioni effettuano una comunicazione riepilogativa sui riconoscimenti, sulle sospensioni e revoche effettuate nell'anno civile precedente.

7. Il Ministero provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno civile precedente.

Art. 5.

Adeguamento delle OP già riconosciute

1. Le OP che sono state riconosciute in base al diritto nazionale previgente e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento, qualora soddisfino le condizioni di cui al presente decreto mantengono il riconoscimento quali OP ai sensi dell'art. 152 del Regolamento e del presente decreto e sono iscritte all'Elenco di cui al successivo art. 6.

2. Entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le OP di cui al precedente comma devono trasmettere alla Regione di riferimento la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel presente decreto.

3. Nel caso in cui l'OP non dimostra il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel presente decreto entro la data di cui al comma precedente, si attivano le procedure di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Elenco nazionale delle OP

1. Le OP riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.

2. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori provvedono ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle OP, facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle OP.

3. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono resi disponibili alle Regioni, al Ministero e alle OP, per i rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al decreto 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni.» (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013).

Art. 7.

Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento di OP

1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti che devono essere posseduti dalle Organizzazioni di produttori riconosciute e comunicano gli esiti al Ministero secondo i tempi e le modalità indicate nelle Linee guida di cui all'art. 10.

2. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione o al Ministero la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all'art. 10.

3. Nel caso di OP costituite da soci con sede in Regioni diverse, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

4. I controlli previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere integrati da una visita ispettiva presso ogni OP riconosciuta con una cadenza almeno triennale, salvo ulteriori controlli sulla base di criteri definiti dalle singole Regioni.

5. In relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel caso in cui, per tre anni consecutivi il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior volume o produzione commercializzata. Le Regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento. La Regione in cui viene trasferita la sede dell'OP, accertata la regolarità delle procedure, provvede all'iscrizione della medesima OP. nel proprio elenco regionale. È data facoltà alle OP che realizzano il maggior volume o produzione commercializzata in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, di chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova Regione che subentra nelle competenze la quale, accertata la regolarità delle procedure, provvede all'iscrizione della medesima OP. nel proprio elenco regionale.

Art. 8.

Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca

1. L'Amministrazione che ha provveduto al riconoscimento della OP procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti previsti all'art. 3;

b) mancato rispetto delle norme statutarie;

c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

2. Entro sessanta giorni dall'accertamento di una delle situazioni di cui al comma 1, l'Amministrazione competente ne dà comunicazione all'OP, per posta raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC), e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.

3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 2 e fino all'adozione delle misure correttive comunicate sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi.

4. Se le misure correttive non sono adottate entro i termini fissati con la comunicazione di cui al comma 2, il riconoscimento dell'organizzazione è sospeso. L'Amministrazione competente notifica all'OP il provvedimento di sospensione, che non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2 da parte dell'organizzazione.

5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'OP può continuare le proprie attività, maturando il diritto alla percezione di eventuali contributi. I pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.

6. La sospensione cessa dal momento in cui sono rimosse le cause di sospensione del riconoscimento in questione.

7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.

8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi: gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

9. La Regione di riferimento può, per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purché la OP fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, epizoozie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le Regioni adottano di intesa delle Linee Guida, che definiscono,:

a) la modulistica per una gestione omogenea ed uniforme delle informazioni che le OP devono trasmettere all'Amministrazione competente ai fini dell'istruttoria e delle attività di controllo;

b) criteri e linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità;

c) modalità comuni per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati;

d) eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento nonché alla normativa vigente in materia.

4. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/Tra V del 12 febbraio 2007 recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, è abrogato.

5. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante Norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 505

ALLEGATO *1*

Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori – art. 152 e segg del Regolamento (UE) 1308/2013

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA(EURO)
IT/CER/000	CEREALI	5	1.000.000,00
IT/RIS/000	RISO	5	1.000.000,00
IT/ZUC/000	ZUCCHERO	5	1.000.000,00
IT/FOR/000	FORAGGI ESSICCATI	5	1.000.000,00
IT/SEM/000	SEMENTI	5	1.000.000,00
IT/LUP/000	LUPPOLO	5	500.000,00
IT/LIN/000	LINO E CANAPA	5	500.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO	20	1.000.000,00
IT/FLO/000	FLORICOLTURA	5	1.000.000,00
IT/TAB/000	TABACCO	30	**1.000.000,00**
IT/BOV/000	CARNI BOVINE	5	1.000.000,00
IT/LAT/000	LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI		
IT/LAT/001	Comparto bovino	10	**1.500.000,00**
IT/LAT/002	Comparto bufalino	5	**500.000,00**
IT/LAT/003	Comparto ovicaprino	5	**300.000,00**
IT/SUI/000	CARNI SUINE	5	1.000.000,00
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE	5	300.000,00
IT/UOV/000	UOVA	5	1.000.000,00
IT/AVI/000	CARNI DI POLLAME	5	1.000.000,00
IT/ALC/000	ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA	5	1.000.000,00
IT/API/000	PRODOTTI DELL'APICOLTURA	5	300.000,00
IT/SET/000	BACHI DA SETA	5	500.000,00
IT/ALT/000	**ALTRI SETTORI E/O PRODOTTI**		
IT/ALT/100	a) Pataticolo	25	1.000.000,00
IT/ALT/200	b) Sughericolo	5	1.000.000,00
IT/ALT/300	c) Carni cunicole e pellami	5	500.000,00
IT/ALT/400	d) Prodotti biologici (multi prodotto)	5	300.000,00
IT/ALT/500	e) Agroenergetico	5	500.000,00
IT/ALT/600	f) Piante officinali	5	500.000,00
IT/ALT/700	g) Cerealicolo/seminativo (art. 171)	5	1.000.000,00
IT/ALT/800	h) Colture proteoleaginose	5	300.000,00

16A02164

DECRETO 19 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Carciofo di Paestum IGP, in Eboli, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carciofo di Paestum».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 - del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 - del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 - del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 - del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 - del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 - del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 - del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 - del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 77 del 13 marzo 2004 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum»;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 286 - del 7 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Carciofo di Paestum IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carciofo di Paestum»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «Agroqualità S.p.a.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela Carciofo di Paestum IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 22 novembre 2012 al Consorzio di tutela Carciofo di Paestum IGP con sede legale in Eboli (SA), via Bagnolo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carciofo di Paestum».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02123

DECRETO 25 febbraio 2016.

Rettifica del decreto 1° febbraio 2016, relativo all'iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2849, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2016, recante «Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale»;

Considerato che per le varietà identificate con i codici SIAN 3489 e 3487, è stata erroneamente indicata la denominazione varietale;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2849, specificatamente per la parte relativa alla denominazione delle varietà identificate con i codici SIAN 3489 e 3487;

Decreta:

Articolo unico

1. La tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2849, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2016, recante «Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale», è modificata come di seguito riportato.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Melone	Segesta	3489	A	Med Hermes S.r.l.
Zucchino	Tecla	3484	A	Med Hermes S.r.l.
Anguria	Selene	3487	A	Med Hermes S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A02162

DECRETO 25 febbraio 2016.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Melone	Diodoro	3716	B	Magnum Seeds Inc.
Peperone	Cryos	3714	B	Magnum Seeds Inc.
Peperone	Alchimia	3717	B	Magnum Seeds Inc.
Zucchino	Lady Gold	3606	A	Magnum Seeds Inc.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A02163

DECRETO 26 febbraio 2016.

Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI,
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in appresso "decreto-legge n. 136 del 2013"), e in particolare gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute (in appresso "Ministri"), d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto supe-

riore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (in appresso "Enti"), di "indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione";

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante "Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura" (in appresso "direttiva del 23 dicembre 2013"), e in particolare gli articoli 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili "anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine", e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione della direttiva, "una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva";

Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013 (in appresso "Relazione");

Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito "decreto dell'11 marzo 2014" con il quale, sulla base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b), come individuate nella medesima Relazione;

Vista la direttiva dei Ministri del 16 aprile 2014, di seguito "direttiva del 16 aprile 2014", con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2014, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come "Gruppo di lavoro", in data 30 gennaio 2015, di seguito "Relazione del 30 gennaio 2015", come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;

Vista la direttiva dei Ministri del 16 giugno 2014 con la quale è stata modificata la composizione del Gruppo di Lavoro;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, oltre a disporre l'avvio delle indagini dirette sui terreni ricadenti nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, sulla base delle proposte recate dalla medesima Relazione;

Vista altresì la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito "Relazione del 22 giugno 2015", all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Vista la nota prot. 34 TdF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del Gruppo di Lavoro ha trasmesso la "Relazione inerente l'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree Vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5", di seguito "Relazione del 17 novembre 2015", come integrata con nota prot. 04 del 1° febbraio 2016;

Considerato che, nella menzionata Relazione, il Gruppo di Lavoro propone l'effettuazione prioritaria di ulteriori indagini analitiche sui siti agricoli ricadenti nella classe di rischio 2c della Relazione del 10 marzo 2014;

Vista, altresì, la medesima Relazione nella parte in cui evidenzia che l'elenco dei siti agricoli ricadenti nella classe di rischio 2c comprende anche particelle già classificate con rischio presunto 2b, rispetto alle quali, preliminarmente alla esecuzioni di indagini dirette, dovranno essere eseguite indagini indirette;

Considerato, inoltre, che il Gruppo di Lavoro chiede anche l'espunzione dall'elenco dei terreni agricoli da sottoporre ad indagine, dei terreni già classificati nel livello di rischio 5 dall'Allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014, in quanto risultano destinati ad un uso diverso da quello agricolo (strade, edifici etc.);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Considerata la necessità di provvedere in merito;

EMANANO
il presente decreto:

Art. 1.

Terreni agricoli della Regione Campania ricadenti nella classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1, come dettagliatamente individuati all'Allegato 2 del presente decreto.

2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 possono stipulare con la Regione Campania apposite convenzioni ai fini dell'eventuale rimborso delle spese sostenute.

3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro. Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 136 del 2013.

4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine di duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono trasmesse ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e inseriti nella piattaforma informatica "Geoportale – Terra dei Fuochi" gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 2.

Modifica dell'elenco dei terreni agricoli classificati nel livello di rischio 5 di cui all'Allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014.

1. Dall'Allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014, concernente ulteriori terreni agricoli classificati a rischio 5 da sottoporre ad indagine, sono espunte le particelle individuate dall'Allegato 3 del presente decreto.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO *1*

ID SITO	RISCHIO	PROVINCIA	COMUNE	DENOM_AREA	AREA (MQ)	COORD_X	COORD_Y
C1	2c	Napoli	Giugliano in Campania	MASSERIA DEL POZZO	2.071.368	2445377	4533137
C2	2c	Caserta	Caserta - Maddaloni - San Nicola La Strada	LO UTTARO	1.965.047	2465257	4544680
C3	2c	Napoli	Napoli - Pozzuoli	PIANURA	1.581.591	2447435	4523328
C4	2c	Caserta	Castelvolturno	BORTOLOTTO	258.308	2433014	4547307
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa - San Tammaro	MARUZZELLA	2.283.587	2448935	4545838

ALLEGATO 2

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	87	657	657	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	65	3.623	3.623	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	30	8.581	8.581		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	151	2.009	2.009		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	122	2.515	1.985		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	50	3.507	3.507		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	38	5.291	5.291	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	10	3.101	2.347		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	64	5.605	5.605		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	4	6.445	6.445		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	115	7.296	7.296		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	7	343	343		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	8	1.065	1.065		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	35	9.776	9.776	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	70	2.747	2.747	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	97	10.221	538		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	34	1.507	1.507		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	135	3.991	2.203	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	44	11.672	11.672		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	10	243	243		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	18	12.226	12.226		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	141	234	234		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	205	336	2		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	30	1.060	1.060	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	92	432	13		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	17	11.449	11.449		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	29	3.856	3.856	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	49	12.174	12.174	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	155	4.223	4.223	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	32	2.180	2.180		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	63	4.376	4.376		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	43	4.913	4.913	2b	1075

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	19	1.189	1.189		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	43	193	193		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	53	8.392	8.392	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	60	64.572	260	2b	665
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	160	9.181	9.181	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	3	30.381	30.381	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	324	2.689	2.689		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	36	2.695	224	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	130	2.147	2.147	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	203	885	1		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	31	4.520	4.520		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	157	4.027	4.027	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	153	4.649	4.649		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	66	2.287	2.287		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	53	4.715	4.715		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	142	1.926	1.926		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	15	33.612	33.612		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	17	54	54		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	4	1.437	1.437	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	45	67	67		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	12	12.885	7		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	6	2.005	2.005	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	121	334	334		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	122	14.054	7.794	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	163	9.174	9		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	34	4.267	4.267		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	90	136	136		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	73	1.326	121		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	70	448	448	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	322	142	142		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	8	16.144	16.144	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	67	2.285	2.285		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	149	4.519	4.519		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	50	1.791	1.369		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	63	2.092	2.063		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	92	20.810	61		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	152	6.630	6.630		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	136	800	800		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	119	207	207		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	7	9.613	9.613	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	45	811	749		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	49	2.512	2.512		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	72	105.738	105.738	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	140	8.484	8.484		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	138	4.465	4.465		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	156	2.899	2.899	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	197	3.401	1.510	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	31	5.608	5.608		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	18	18.704	18.704	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	12	2.953	2.953	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	147	5.801	5.801		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	167	202	202		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	69	14.104	14.104	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	39	4.597	4.597	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	9	42.759	30.059	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	19	9.229	1.229		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	4	21.120	21.120	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	118	18.311	18.311		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	11	11.086	11.086		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		28	11	43.221	43.221	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	150	4.631	4.631		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	8	326	326		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	63	10.706	10.672		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	139	433	388		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	204	1.915	3		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	67	321	321	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	55	629	629		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	54	4.631	4.631	2b	1072

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	48	89	89		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	46	87	87		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	236	8.156	20		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	256	10.199	10.199		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	168	1.595	5		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	38	4.196	4.196	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	139	4.780	4.780		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	6	464	464		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	32	11.159	11.159		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	16	439	439		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	88	7.215	7.215		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	85	1.596	1.596		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	42	2.245	2.245		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	49	410	410		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	47	38	38		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	191	1.063	32		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	116	6.876	6.876	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	44	4.163	379		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	48	8.957	8.957		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	135	3.661	3.661		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	102	4.301	4.301	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	89	8.628	8.628		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	2	177	177	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	356	79.205	13.593		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	5	17.188	17.188	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	39	248	248		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	166	5.300	5.300		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	113	6.759	6.097		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	90	47.346	22.717	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	48	25.921	25.921	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	15	14.716	14.711	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	47	334.459	104.132	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	82	789	789		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	43	1.257	1.257		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	65	306	306		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	84	695	695		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	60	6.630	6.630		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	189	1.988	61		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	27	85	85		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	91	191.569	90.808	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	57	4.355	4.355	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	56	606	606		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	145	4.262	4.262	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	37	1.177	1.177	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	90	3.558	3.558		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	36	7.098	7.098	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	54	4.395	4.395	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	30	11.114	11.114		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	14	40.275	40.275		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	56	7.148	7.086	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	63	1.378	1.068	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	51	3.900	2.964	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	17	16.186	16.080	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	36	4.855	4.855		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	124	3.786	2.998		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	23	12.699	504		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	158	6.762	6.762	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	28	21.323	21.323		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	7	1.240	1.240		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	329	5.386	5.204		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	171	3.233	1.642	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	245	11.587	11.443		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	112	5.284	5.283		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	11	2.107	1.643		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	33	4.357	4.357		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	14	364	364		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	55	871	871		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	146	8.871	8.871		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	40	309	309		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	170	1.938	15		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	117	2.617	2.617	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	47	8.429	8.429		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	144	6.449	6.449		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	59	2.929	2.929		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	9	24.738	24.738	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	143	72	72		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	20	17.547	17.547		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	92	3.307	3.307		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	91	6.285	6.285		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	132	396	365	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	85	3.107	3.107	2b	349
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	114	4.121	4.121	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	41	442	442	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	44	7.218	7.218		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	64	5.173	5.173		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	46	451	451		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	41	430	430		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	93	6.265	6.265		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	137	1.304	1.304		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	40	3.230	3.230	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	148	7.282	7.282		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	58	4.049	4.049		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	89	7.866	7.272	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	50	2.225	2.225		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	27	1.929	1.929	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	23	213	213		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	120	129	129		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	122	103	103		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	169	1.932	6		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	46	27	23		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	43	1.389	1.306		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	64	3.806	3.806		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	154	4.102	4.102	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	205	8.929	7.526	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	113	7.973	7.973	2b	1073
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	21	436	436		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	83	3.521	3.521		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	121	28	28		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	28	1.528	1.528	2b	1072
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	39	11.320	11.320	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	27	6.689	5.931		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	44	82	82		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	37	77	77		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	42	220	220		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	159	5.373	5.373	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	38	88	88		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	190	2.084	86		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		25	259	17.013	14.702		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		17	22	6.768	6.768		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	25	3.759	1.012		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	52	2.531	2.531		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	61	14.601	14.601		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	95	8.659	8.659		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	98	4.379	4.379		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	37	4.569	4.569		
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		27	42	17.221	17.221	2b	1075
C1	2c	2.071.368	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		26	312	6.855	6.855		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5285	32.167	32.167		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	311	223	223		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	454	257	257		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	514	1.920	1.920		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	327	202	202		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	405	1.452	734		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	97	5.987	5.987	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5123	174	167		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	151	3.562	3.562	2b	298

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	63	7	7		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5347	23.005	23.005		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5346	1.976	1.976		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	429	211	211		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	512	1.065	1.065		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5149	1.354	1.354		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	360	215	215		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5141	7.618	7.618	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5153	160	160	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	321	2.309	73		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5047	827	827	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5130	10.677	10.677		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5338	246	246		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	451	215	215		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5115	153	153		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5013	264	48		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	461	241	241		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5207	3.513	3.513		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	137	136	136		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	469	5.211	5.211		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	158	401	401		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5003	41	41		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	363	113	113		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5117	222	222		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	152	2.680	2.680		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	310	180	180		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	302	34	34		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	85	1.033	1.033		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	343	250	250		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5179	44	44		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5088	1.011	1.011	2b	988
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5057	11.915	682		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5117	145	145		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	326	105	105		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	317	109	109		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	131	876	876		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5033	209.763	209.763		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	453	34	34		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	254	58	58		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	279	4.058	1.271		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	104	392	392	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	131	1.749	1.749	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5121	142	142	2b	988
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5067	494	494		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5063	3.329	3.329	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5299	11.999	11.999	2b	297
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	349	16	16		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	505	767	767		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	288	206	206		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	136	793	793		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5026	1.936	1.936		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	416	183	183		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	174	950	950		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5023	3.315	418		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	58	3.367	3.367		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	132	3.942	3.942		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	253	99	99		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	350	16	16		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	481	1.873	1.873		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	245	196	196		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	47	1.410	1.410		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	438	182	182		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	45	9	9		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5028	6.423	6.423		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	424	17	17		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5247	3.117	12		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	295	576	21		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	59	3.214	3.214		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	62	2.160	2.160	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	167	1.003	1.003		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5152	204	204	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	227	101	101	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	85	2.027	2.027		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	129	551	551		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	361	198	198		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	140	175	175		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5317	1.405	1.405		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5159	2.150	19		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5114	490	490		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5218	4.064	4.064	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	145	8.431	8.431	2b	989
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	133	2.607	2.607		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	244	197	197		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	69	4	4		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5176	12.223	12.223		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	280	225	225		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	156	249	249		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	324	73	73		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5020	10.236	298		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5120	63	44		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	146	16.931	16.931	2b	989
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5134	1.195	1.195		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	216	1.203	88		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	308	221	221		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	185	4.981	4.981		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5030	1.650	1.650		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	366	92	92		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5314	5.949	5.949		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5335	2.528	2.528		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	281	1.350	342		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	231	1.279	2		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	1	55.311	4.592		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	225	1.738	1.738	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5073	36.134	36.134		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	253	6.689	6.689		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	24	1.792	1.100		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5026	8.227	4.698		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	348	17	17		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	145	889	889		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5151	321	321		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	479	5.263	5.263		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	282	3.568	3.274	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5019	76	72		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	136	846	52		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	76	3.884	627		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	128	188	188		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5045	5.172	5.172	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	10	3.421	653		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	45	6.871	6.871	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	295	290	290		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	410	7	7		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5211	2.252	2.252		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	480	954	954		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5261	4.806	4.806		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5177	413	413		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	323	217	217		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5052	350	53		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	228	5.452	4.191		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	77	3.421	3.421	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	226	1.693	1.693	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	86	1.495	1.466		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5155	3.588	3.588	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5146	204	47		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5277	3.952	3.952		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5348	9.111	9.111		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5129	3.024	3.024		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5320	2.057	2.057		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5297	9	9		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5312	2.248	2.248		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	342	23	23		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	232	6.538	46		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5118	436	431		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5089	10.096	10.096	2b	992
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	152	6.633	6.633	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	298	3.519	3.519	2b	992
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5061	1.930	1.930	2b	992
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5147	59	10		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5156	1.035	1.035	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	134	1.942	1.942		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	292	245	245		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5252	690	690		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	437	132	132		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	331	222	222		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	257	89	89		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	458	248	248		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	353	202	202		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	138	129	129		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	427	216	216		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	415	48	48		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5133	373	373		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5135	16.288	16.288		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5212	954	954		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	142	783	783		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	272	20	20		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5179	962	962		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	109	890	890		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	516	3.091	3.091		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	517	780	780		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	70	703	703		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5148	26	8		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	179	9.555	8.550	2b	990
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5060	17.917	17.917	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	279	231	231		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5001	6.088	6.088		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	278	248	248		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	506	1.230	1.230		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	374	194	194		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5177	325	44		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5140	32	32		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5139	7.594	3.978	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	81	3.298	3.298	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5038	3.303	3.303	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	131	3.443	3.443		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5062	2.577	2.577	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	248	201	201		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5350	4.177	4.177		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	421	19	19		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	315	186	186		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5022	6.047	65	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	76	1.812	1.812	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	299	610	610	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5070	23.013	23.013		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	100	3.243	292		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5113	160	160		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	289	213	213		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5204	1.800	1.800		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	498	227	227		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	510	1.431	1.431		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	128	86	86		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	60	3.496	3.496		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	149	598	598	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5158	1.757	1.757	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	318	13.411	4.720		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5059	9.233	9.233	2b	992

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	23	5.055	1.615		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	135	695	695		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	436	28	28		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	499	764	764		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	419	192	192		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	330	21	21		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	346	194	194		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	12	17.251	17.251	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5137	115	115		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	150	6.820	6.820	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5145	66	14		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5043	1.622	1.622	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	255	173	173		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	328	60	60		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	450	167	167		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	359	237	237		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5249	3.163	22		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	241	705	705	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	248	277	277		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5136	155	155		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	63	10.110	10.110	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5132	915	915		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	376	58	58		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	511	1.156	1.156		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	256	203	203		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5012	206	206		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	265	228	228		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	132	1.644	1.644	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	93	3.295	3.295	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	103	532	532	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	9	5.941	5.941	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5023	13.010	8.492	2b	990
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	35	163.505	163.505		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	224	1.824	1.824	2b	991

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	174	4.963	4.963	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	341	18	18		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5326	4	4		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	358	243	243		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	266	226	226		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	372	210	210		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	332	262	262		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	309	218	218		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	496	185	93		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5158	8.118	116		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5111	7.875	7.875	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5122	114	114	2b	988
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	301	2.383	2.383	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5127	502	18		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	77	3.659	459		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	300	35	35		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	425	18	18		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5015	241	241		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	5124	5.910	868		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	289	264	14	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	239	2.259	2.259	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	240	2.237	2.237	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5124	482	459		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	243	432	432		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5116	547	509		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5157	3.949	3.949	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5126	948	849		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	64	6.514	6.514	2b	992
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5188	327	327		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	422	217	217		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	269	205	205		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5154	3.449	3.449		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	301	30	30		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	440	99	99		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	434	181	181		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	329	21	21		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	130	1.969	1.969	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	152	3.324	3.324	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	133	3.371	3.371	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	169	2.379	2.379		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	84	2.579	2.579		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5049	1.067	1.067	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	82	9.335	9.335	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	50	6.495	6.495		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	97	1.384	1.384		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	175	234	234		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	375	228	228		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5135	7.613	7.210		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	240	66	66		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5087	10.643	10.643	2b	988
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	83	3.017	3.016		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	148	1.989	1.989	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	305	1.470	191		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	40	3.582	3.582		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	294	231	231		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	157	427	427		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	143	285	285		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	432	35	35		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5351	2.687	2.687		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	430	155	155		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5150	3.669	3.669		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	134	3.496	2.228	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5178	4.480	4.480		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	441	137	137		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	244	16.815	16.815		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5345	4.174	4.174		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5152	314	314		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	448	203	203		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	61	34.698	34.698		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	325	160	160		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	281	155	155		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	449	238	238		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	280	4.060	1.095		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	106	269	269	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	32	2.616	836		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	11	6.887	214		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	428	210	210		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	296	232	232		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	507	1.415	1.415		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5263	3.446	3.446		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	72	944	944		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	439	196	196		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	78	1.409	1.409	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	80	6.678	6.678	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	39	4.102	4.102	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5072	388	388		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	300	5.715	5.715	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5159	1.410	1.410	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	334	159	159		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	413	196	196		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5153	3.688	3.688		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	297	188	188		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	130	287	287		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	504	1.938	1.938		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	426	22	22		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	139	158	158		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	347	199	199		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	407	1.642	554		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	6	5181	82	82		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	105	519	519	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	87	922	2		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5071	368	368		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	33	354	160		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	355	45	45		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5310	29.730	29.730		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	134	644	644		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	75	3.258	3.258	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5119	98	83		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	245	26	26		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5039	585	585	2b	971
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	299	31	31		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	414	189	189		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5294	12	12		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	25	12	12		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	351	14	14		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Maddaloni	Lo Uttaro	E791	A	7	229	986	986	2b	1120
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5219	4.255	4.255	2b	991
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5125	152	143		
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	59	5064	2.637	2.637	2b	298
C2	2c	1.965.047	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	A	58	5147	7.274	7.274		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5333	690	451		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	598	609	609		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	603	748	748		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5283	2.191	2.191		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	596	705	705		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	614	709	709		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5338	671	571		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	17	1.101	1.101		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	593	647	647		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5516	164	13		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5282	180	180		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	592	518	518		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5231	2.177	605		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5334	365	365		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	607	554	554		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5475	481	481		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5105	1.539	1.539		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	594	778	778		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	595	798	798		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	589	796	796		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	615	467	467		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	613	147	147		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	540	778	778		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	539	1.148	1.148		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	605	746	746		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	604	505	505		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5598	15.498	5.077		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5619	1.403	1.403		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5021	971	971		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	892	592	592		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	608	715	715		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5218	530	489		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	610	966	965		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	597	600	600		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5588	693	693		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	891	607	607		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	600	693	693		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	588	1.059	1.059		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	541	1.630	1.630		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5476	472	472		
C2	2c	1.965.047	Caserta	San Nicola La Strada	Lo Uttaro	I056		3	5336	902	756		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	21	20.913	15.640	2b	1222
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	22	1.178	98		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	35	6.732	6.732		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	5	15.585	14.846	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	103	304	47		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	12	18.164	17.903		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	36	44.373	41.694		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	1434	11.539	8.842	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	669	10.804	10.803	2b	625

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	324	2.106	633		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	62	4.526	223		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	445	158	158		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	36	15.735	649		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	494	10.220	9.464	2b	1220
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	433	4.974	4.547	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	495	9.448	7.561	2b	1220
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		65	825	1.250	89		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	485	3.188	1.571	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	340	1.253	329	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	535	58.852	42.746	2b	621
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	993	34.177	31.075	2b	634
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	996	4.824	4.824		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	435	4.335	4.043	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	396	781	113		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	431	7.193	3.765		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	442	371	371	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	275	59.434	36.087	2b	621
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	1433	13.528	894	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	16	4.881	3.944		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	443	328	328	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	437	1.380	34		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	229	1.056	849	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	484	8.252	5.356	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	11	116.780	116.339	2b	1222
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	32	141.370	30.792	2b	621
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	995	9.777	9.763		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	432	8.156	8.156		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	59	4.248	90		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	675	15.539	15.539	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	730	2.704	459		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	14	137.513	118.040	2b	1222
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	436	2.700	349		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	446	488	488		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	439	422	128		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	391	2.711	298		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	441	17.933	17.671	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		42	992	32.887	30.929		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	325	1.178	156		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		65	773	8.846	948		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	13	191.159	72.858		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	670	22.557	22.557	2b	625
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	22	31.583	31.143	2b	1222
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		64	401	685	57		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Napoli	Pianura	F839		63	1	88.283	86.464		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	125	133.667	124.211		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	453	43.490	492		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	207	249	14		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	456	49.780	49.771		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	393	19.192	19.192		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	380	28.010	27.785		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	328	938	938		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	331	1.163	1.163		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	332	1.164	134		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	31	306	182		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	127	589	589		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	124	45.707	45.692		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	37	2.879	2.879		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	114	5.257	45		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	316	109.476	109.385		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	318	142	142		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	126	16.253	16.253		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	337	56.223	55.338		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	253	1.259	3		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	263	5.812	5.812		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	320	157	157		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	319	333	333		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	317	1.645	1.645		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	321	8.021	942		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	36	1.936	11		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	32	11.097	10.529		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	336	523	193		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	388	4.435	4.435		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	381	2.510	2.510		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	329	946	184		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	382	74.449	74.449		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		15	362	434	128		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	45	1.773	875		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	216	1.652	1.652		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	215	865	865		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	12	1.648	1.648		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	218	1.520	1.512		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	217	955	955		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	221	944	659		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	194	57	41		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	54	606	378		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		14	18	23.641	3.306		
C3	2c	1.581.591	Napoli	Pozzuoli	Pianura	G964		27	2	73.915	988		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	47	15.756	1.236		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	62	63.983	2.344	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5033	38.420	7.643		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	76	20.165	6.151	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	46	120	120	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5028	28.119	920		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5005	3.589	3.589	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	63	1.571	682	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	8	37.068	4.398		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	91	27.892	6.578	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5024	92.970	16.966	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	85	2.217	2.217		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	90	47.678	10.734	2b	1001
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	132	19.417	3.519		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5036	70.424	6.770		
C4	2c	258.308	Caserta	Castelvolturno	Bortolotto	C291		5	5042	31.538	4.155		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	669	10.562	10.562		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	675	6.230	3.913		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5080	6.433	985		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5079	283	283		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	242	10.251	10.251		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	16	19.520	19.520		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5012	1.325	1.325		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5007	1.232	1.232		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5004	1.444	1.444		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5028	6.193	6.193		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5078	6.464	968		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5077	280	280		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5098	8.652	870		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5097	1.087	1.087		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5092	9.837	1.789		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5091	490	490		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5090	9.733	1.661		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5089	453	453		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5074	926	926		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	43	20.742	20.742		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	41	6.581	2.617		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5102	1.700	14		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	113	20.289	0		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	249	1.308	1.308		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5020	5.074	5.074		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5017	1.334	1.334		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	639	5.286	5.286		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	638	13.109	13.109		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	255	20.446	1.030		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5036	4.121	4.121		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5038	3.446	3.446		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5034	3.723	3.723		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5042	3.699	3.699		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5033	6.219	4.741		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5057	12.145	3.870		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5059	70	70		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5032	4.798	4.798		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5044	6.271	6.271		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	55	10.308	10.308		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	674	6.564	4.428		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	51	10.826	10.826		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	237	5.720	5.720		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	650	8.570	1.426		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5070	738	224		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5069	787	325		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5072	778	778		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5071	815	815		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5049	4.072	4.072		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5048	1.646	1.646		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5047	4.693	4.693		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5046	1.012	1.012		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	54	20.484	20.484		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5082	3.221	445		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	53	20.053	20.053		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	42	21.858	2.086		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5060	278	278		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5026	5.225	5.225		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	309	9.874	75		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	252	5.155	1.503		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	248	20.987	17.172		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5011	1.324	1.324		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	49	8.279	7.029		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	311	10.646	4.115		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5095	526	526		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5084	5.933	983		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5083	281	281		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5076	6.005	860		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5075	249	249		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5100	5.955	1.724		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	515	10.517	348		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5015	2.690	2.690		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5018	1.338	1.338		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	571	10.836	10.836		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5001	2.857	2.857		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5014	2.675	2.675		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	109	10.041	6.160		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	125	6.850	204		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5008	1.372	1.372		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	112	5.045	4.385		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	9	4.144	609		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5081	123	123		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5094	4.648	858		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5093	237	237		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5088	4.535	795		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5087	222	222		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5086	5.147	783		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5085	214	214		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5096	5.278	684		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5058	14.528	6.950		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	46	20.181	20.181		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	337	2.454	2.454		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	52	20.025	20.025		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	677	5.739	5.739		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	676	5.525	5.525		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	116	11.318	276		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	256	12.817	3.009		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	98	10.167	1.038		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	238	5.418	5.418		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5113	3.727	1.101		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5112	16.369	2.490		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	244	1.980	401		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	62	7.478	2.720		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	304	11.214	19		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	115	9.974	281		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	114	20.177	211		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	107	20.295	20.295		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5019	5.415	5.415		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	8	5099	1.050	1.050		
C5	2c	2.283.587	Caserta	San Tammaro	Maruzzella	I261	A	10	4	21.665	4.901		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		27	10	54.740	700		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		27	7	3.257	223		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5076	16.954	16.954		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5074	42.732	42.732		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5089	9.653	3.628		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	70	12.994	12.354		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5010	8.765	8.765		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	78	16.441	7.838		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	151	12.245	6.103		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	170	4.407	499		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	49	419	58		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	149	12.582	6.119		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	148	12.210	5.837		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	160	6.512	6.512		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	37	79.865	52.549		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	172	4.455	3.027		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	21	6.617	6.617		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	147	13.750	233		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	24	12.547	12.547		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	79	16.644	12.335		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	74	31.711	12.345		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	75	16.309	8.376		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	76	16.346	8.213		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	89	14.687	12.915		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5090	1.616	1.616		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	145	15.955	9.630		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	171	4.363	1.279		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	73	4.859	2.208		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5011	9.827	9.827		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5005	9.407	9.407		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5059	2.789	2.380		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5054	1.329	1.329		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5075	12.224	12.224		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5072	57.509	57.458		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5088	23.723	20.563		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5069	286	286		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5001	7.875	7.875		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5041	7.223	7.223		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5060	4.354	4.354		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	80	15.720	15.720		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5065	6.173	6.173		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5085	4.605	3.038		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	57	8.690	1		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5062	4.678	4.678		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5056	4.900	4.900		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5014	397	397		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5007	8.273	8.273		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5004	6.473	6.473		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5006	7.367	7.367		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5042	119	119		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5073	21.283	21.283		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	91	15.628	13.970		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5086	2.156	2.156		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5084	9.660	9.419		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	69	12.917	11.086		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5064	10.386	10.386		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5012	88	88		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5058	7.371	7.371		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5061	3.635	3.635		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	14	37	37		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	90	16.352	14.594		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5002	8.478	8.478		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5013	7.230	7.230		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	150	12.295	6.058		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		28	5063	3.890	3.890		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	146	739	739		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	120	16.449	15.780		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	122	174	174		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	131	3.032	3.032		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5004	11.165	11.165		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	16	209	186		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	116	16.127	16.127		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	107	296	277		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5031	12.199	12.093		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5024	11.651	11.651		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	117	16.204	16.204		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	135	2.021	2.021		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	31	13.067	13.067		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	132	15.814	15.814		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	128	4.822	4.822		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5014	51.310	4.053		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	101	23.579	17.859		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	118	12.098	12.098		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5025	11.741	11.741		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	121	14.907	14.907		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5029	472	472		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	23	1.792	1.792		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	123	687	687		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	29	29.604	29.604		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	24	2.345	2.345		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	26	3.749	3.749		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	25	2.927	2.927		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	21	16.166	16.166		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	129	12.159	12.159		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	11	22.697	22.697		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	109	12.805	12.805		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	130	18.298	18.298		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	28	29.708	29.708		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5015	11.362	221		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5020	7.457	7.457		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5022	422	422		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	145	5.971	5.971		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	147	1.786	1.786		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	100	59	49		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5030	6.416	6.416		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	119	3.308	84		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	136	755	755		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	124	258	258		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5036	20.020	20.020		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	30	15.832	15.832		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5035	12.527	12.527		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5027	30.762	30.762		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	133	4.080	4.080		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	144	8.290	8.290		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		25	5021	9.905	9.905		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	58	27.708	2.627	2b	B242
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	10	3.417	966	2b	B242
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	5017	70.105	9.526		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	5016	66.599	11.397		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	123	26.680	551		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		21	54	1.617	277		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	81	8.946	987		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	82	18.761	2.346		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	79	6.285	227		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	80	9.771	823		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	35	12.968	1.904		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	93	15.738	1.116		

Id Sito	Rischio	Area del Sito (mq)	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Sez.	Foglio	Particella	Area particella (mq)	Area Intersezione (mq)	Particelle già individuate	Id Sito Particelle già individuate
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	5	81.610	81.610		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	94	15.755	14.308		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	39	15.199	2.621		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	41	5.784	5.784		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	40	9.941	9.067		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	84	10.246	1.012		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	34	2.050	738		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	91	21.207	10.600		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	78	9.311	0		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	31	6.445	4.310		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	10	130.772	3.516		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	95	31.758	31.758		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	33	192.439	192.439		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	83	5.042	720		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	36	10.916	1.605		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	37	11.429	1.781		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		20	38	7.106	1.197		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5016	61.733	6.557		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5013	48.989	3.034		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	19	775	152		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	20	17.741	5.733		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5022	4.681	4.681		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5023	2.811	2.811		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5028	47.577	2.851		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5029	47.455	4.933		
C5	2c	2.283.587	Caserta	Santa Maria La Fossa	Maruzzella	I247		31	5030	31.998	783		

ALLEGATO 3

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sez.	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Destinazione effettiva
			coordinata x	coordinata y								
2	5	19.669	2469962	4538198	ACERRA	A024		4	212	356	6	STRADA INTERPODERALE
2	5	19.669	2469962	4538198	ACERRA	A024		4	52	4.213	228	STRADA INTERPODERALE
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5823	636	7	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5772	116	43	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	6036	72	58	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5693	15	3	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5822	10	0	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	143	268	255	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	73	285	282	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5711	570	274	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5814	637	215	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5776	168	35	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	263	276	272	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	243	579	8	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5691	133	108	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5705	233	70	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5709	723	325	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5773	24	16	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5704	222	220	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	415	390	0	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5821	629	152	STRADA PROVINCIALE 335
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5769	133	5	STRADA
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	264	276	272	STRADA

16A02122

DECRETO 1° marzo 2016.

Modifica al decreto 16 dicembre 2014 con il quale al laboratorio Labcam S.r.l., in Albenga, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2015 con il quale al laboratorio «Labcam S.r.l.», ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 29 febbraio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 dicembre 2014 per le quali il laboratorio «Labcam S.r.l.», ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità (0,2 ÷ 4% di ac. oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 299/2013 + Reg. UE 2015/1833 allegato III
Numero di perossidi (2 ÷ 24% meq O_2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 + Reg. CE 640/2008 04/07/2008 + Reg. UE 2015/1833 allegato V
Cere e Metil ed Etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri) (Cere (27-350 mg/Kg) Alchil esteri (7 - 130 mg/Kg))	Reg. CEE 2568/91 allegato IV + Reg. (UE) n. 61/2011 Allegato II

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Labcam S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoratori della piccola pesca di Chiavari - società cooperativa a responsabilità limitata», in Chiavari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Lavoratori della Piccola Pesca di Chiavari - Società cooperativa a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.646,00, si riscontra una massa debitoria di € 207.026,00 ed un patrimonio netto negativo di € 193.380,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Lavoratori della Piccola Pesca di Chiavari - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Chiavari (GE) (codice fiscale 00701930109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bavestrello, nato a Rapallo (GE) il 19 gennaio 1963 (codice fiscale BVS RRT 63A19 H183K), e domiciliato in Chiavari (GE), via Martiri della Liberazione, n. 67/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02091

DECRETO 17 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «R.P.A. Società Cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto dirigenziale 12 dicembre 2013 n. 58/SGC/2013 con il quale la "R.P.A. Società cooperativa a r.l." è stata posta in gestione commissariale e il dott. Francesco Antonio Ferrucci ne è stato contestualmente nominato Commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla Relazione, del Commissario governativo, e dalla nota aggiuntiva alla Relazione pervenuta in data 16 novembre 2015, ed in particolare:

la assoluta mancanza di libri sociali di riferimento che ha reso impossibile la ricostruzione della contabilità dell'Ente;

contenziosi pendenti tra la Cooperativa e due soci dai quali si evince la pesante situazione debitoria dell'Ente;

consistenti debiti nei confronti dell'Erario e mancato versamento di contributi previdenziali;

l'impossibilità da parte della Cooperativa di ripianare la situazione debitoria non essendoci crediti da recuperare;

Considerato che il Commissario Governativo ha dichiarato di non poter proseguire oltre nell'incarico affidatole, essendo impossibile, data la mancanza di documenti fiscali e contabili, risolvere le problematiche evidenziate in sede di revisione e pervenire alla regolarizzazione dell'Ente;

Considerato che la Cooperativa R.P.A. non è in grado di pervenire alla realizzazione dello scopo sociale per cui è stata costituita, stante l'impossibilità di portare a pareggio la grave situazione debitoria;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "R.P.A. Società cooperativa a r.l.", con sede in Roma (codice fiscale 09737301003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dottor Giovanni Luca Cezza (codice fiscale CZZGNN71M02E815O), nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 e domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02090

DECRETO 23 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Libreria La Strada - Società cooperativa in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Libreria La Strada - Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8.101,00, si riscontra una massa debitoria di € 325.784,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 321.857,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Libreria La Strada - Società cooperativa in liquidazione", con sede in Como (CO) (codice fiscale 03060150137) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Masotti, (codice fiscale MSTMSM62B07A944Y) nato a Bologna (BO) il 7 febbraio 1962, e ivi domiciliato in via A. Costa, n. 228.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zalviso», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 229/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28.1.2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 ottobre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 settembre al 30 settembre 2015;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza del 8.02.2016 (protocollo FV/0012895/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale ZALVISO;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11 - 13 novembre 2015;

Considerato che il medicinale è soggetto alla disciplina speciale prevista dal dPR 309/90 e s.m.;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Zalviso descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del d.l. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

ZALVISO

Codice ATC - Principio Attivo: sufentanil
Titolare: GRUNENTHAL GMBH
GUUE 30/10/2015

Indicazioni terapeutiche
Zalviso è indicato per la gestione del dolore post-operatorio acuto da moderato a severo in pazienti adulti.

Modo di somministrazione

Zalviso deve essere somministrato solo in ambiente ospedaliero. Zalviso deve essere prescritto solo da medici esperti nella gestione della terapia con oppioidi, in particolare delle reazioni avverse agli oppioidi, quali la depressione respiratoria (vedere paragrafo4.4).

Solo per uso sublinguale. Le compresse sublinguali Zalviso devono essere autosomministrate tramite il dispositivo per la somministrazione di Zalviso, che deve essere azionato dal paziente solo in risposta al dolore (vedere paragrafo 6.6). La compressa sublinguale erogata deve essere dissolta sotto la lingua, e non deve essere frantumata, masticata o ingoiata.
I pazienti non devono bere o mangiare, e devono evitare di parlare per 10 minuti dopo ogni dose di Zalviso. La quantità massima di sufentanil sublinguale che può essere erogata in un'ora dal dispositivo per la somministrazione di Zalviso è 45 microgrammi (3 dosi).
In caso di utilizzo massimo ripetuto da parte del paziente, la durata di una cartuccia è di 13 ore e 20 minuti. Se necessario, è possibile usare cartucce di Zalviso aggiuntive. Per le istruzioni di impostazione e gestione del dispositivo per la somministrazione di Zalviso prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1042/001 **AIC: 044514014 /E** **In base 32:** 1BGGQY
15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 40 (1 CARTUCCIA X 40) COMPRESSE
EU/1/15/1042/002 **AIC: 044514026 /E** **In base 32:** 1BGGRB
15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 400 (10 CARTUCCE X 40) COMPRESSE
EU/1/15/1042/003 **AIC: 044514038 /E** **In base 32:** 1BGGRQ
15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 800 (20 CARTUCCE X 40) COMPRESSE
EU/1/15/1042/004 **AIC: 044514040 /E** **In base 32:** 1BGGRS
15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 1600 (2 X 20 CARTUCCE X 40) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/15/1042/005 **AIC: 044514053 /E** **In base 32:** 1BGGS5

15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 2400 (3 X 20 CARTUCCE X 40) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/15/1042/006 **AIC: 044514065 /E** **In base 32:** 1BGGSK
15 MCG - COMPRESSA SUBLINGUALE - USO SUBLINGUALE - CARTUCCIA (CP) - 4000 (5 X 20 CARTUCCE X 40) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

• **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**
I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

- **Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio**

Prima del lancio di Zalviso in ciascuno Stato membro, il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.
Il Titolare dell'AIC deve garantire che, in seguito alle discussioni e all'accordo con le Autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui viene lanciato Zalviso, tutti gli operatori sanitari che si prevede possano prescrivere Zalviso siano informati, tramite una lettera informativa, su come avere accesso/ricevere i seguenti materiali:
- Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e Foglio illustrativo
- Materiali educazionali per gli operatori sanitari

Il materiale educazionale deve contenere i seguenti messaggi chiave:

- Fornire informazioni sull'indicazione e su come selezionare adeguatamente i pazienti;
- Usare Zalviso secondo le indicazioni contenute nel RCP per garantire un utilizzo corretto e minimizzare i rischi.

Regime di prescrizione: Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

16A02087

DETERMINA 17 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Vipdomet», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 249/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Takeda Pharma A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VIPDOMET;

Vista la domanda con la quale la ditta Takeda Pharma A/S ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Vipdomet;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Vipdomet è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: 12,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 043045057/E (in base 10) 191N61 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 61,90.

Confezione: 12,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 043045172/E (in base 10) 191N9N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 61,90.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vipdomet è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02178

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Victoza», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 260/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novo Nordisk A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VICTOZA;

Vista la domanda con la quale la ditta Novo Nordisk A/S ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Victoza;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Victoza è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «6 mg/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml» 2 penne preriempite.

A.I.C. n. 039365010/E (in base 10) 15KBDL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 88,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 146,06.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Victoza è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02177

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cimzia», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 275/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 novembre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre al 31 ottobre 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 17 marzo 2015 (protocollo FV/26871/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale CIMZIA e che tale autorizzazione non necessita di aggiornamenti per la nuova confezione.

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 9 - 11 dicembre 2015;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

Cimzia

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

CIMZIA

Codice ATC - Principio Attivo: L04AB05 - certolizumab pegol

Titolare: UCB PHARMA S.A.

GUUE 27 novembre 2015

Indicazioni terapeutiche

Artrite reumatoide

Cimzia, in combinazione con metotressato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva di grado da moderato a grave in pazienti adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotressato, sia risultata inadeguata. Cimzia può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando un trattamento continuativo con metotressato sia inappropriato. Cimzia ha mostrato di ridurre la velocità di progressione del danno articolare valutato radiograficamente e di migliorare la funzione fisica quando somministrato in combinazione con metotressato.

Spondiloartrite assiale

Cimzia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con spondiloartrite assiale attiva grave, che include:

Spondilite anchilosante (SA)

Adulti con spondilite anchilosante attiva grave che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante (SA)

Adulti con spondiloartrite assiale attiva grave senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante ma con segni obiettivi di infiammazione rilevati tramite livelli aumentati di proteina-C reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini (RMI),che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS.

Artrite psoriasica

Cimzia, in combinazione con metotressato, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti quando la risposta alla precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata. Cimzia può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando un trattamento continuativo con metotressato sia inappropriato.

Per i dettagli sugli effetti terapeutici, vedere il paragrafo 5.1.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per cui Cimzia è indicato. Ai pazienti deve essere fornita una speciale scheda di allerta.

Il contenuto totale (1 *ml)* della siringa preriempita deve essere somministrato solamente come iniezione sottocutanea. Siti appropriati per l'iniezione comprendono la coscia e l'addome. Dopo avere ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica d'iniezione, i pazienti possono autoiniettarsi Cimzia usando la siringa preriempita se il loro medico lo ritiene appropriato e con opportuni controlli medici, secondo necessità. La siringa preriempita con dispositivo di protezione dell'ago deve essere usata esclusivamente dagli operatori sanitari.

Confezioni autorizzate:

EU/1/09/544/004 A.I.C.: 039539046 /E In base 32: 15QNC6

200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo siringa preriempita (vetro) 1 ml - 10 (5x2) siringhe preriempite + 10 (5x2) salviettine imbevute di alcool (confezione multipla)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di Gestione del Rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel Modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà assicurare che, prima della commercializzazione, venga fornito a tutti i medici che si prevede che prescrivano/utilizzino Cimzia un pacchetto informativo per il medico, contenente quanto segue:

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Le Informazioni per il Medico

La Scheda di Allerta per il Paziente Le informazioni per il medico devono contenere i seguenti messaggi chiave:

Il rischio di infezioni gravi, incluse le infezioni opportunistiche batteriche, virali e fungine in pazienti trattati con Cimzia,

La necessità di esaminare i pazienti per la tubercolosi, sia attiva che inattiva, prima di iniziare il trattamento, includendo l'utilizzo di appropriati esami di screening,

La controindicazione di Cimzia in pazienti con anamnesi di insufficienza cardiaca da moderata a grave (NYHA III/IV) ed il potenziale rischio che l'insufficienza cardiaca congestizia venga peggiorata da Cimzia,

Il rischio di reazioni acute correlate all'iniezione e di gravi reazioni di ipersensibilità sistemiche ritardate, la necessità di istruire i pazienti sulle tecniche di somministrazione, ed istruzioni per gli operatori sanitari su come comunicare errori di somministrazione,

Il ruolo e l'utilizzo della Scheda di Allerta per il Paziente.

Regime di prescrizione:

Artrite Reumatoide e Spondiloartrite Assiale

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL)

Artrite Psoriasica

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, dermatologo (RRL)

16A02179

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prinzol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 315/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «S.F. Group S.r.l.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Prinzol»;

Vista la domanda con la quale la ditta «S.F. Group S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 043642014 e 043642026;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Prinzol» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 043642014 (in base 10) 19MV4Y (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,59;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,85;

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 043642026 (in base 10) 19MV5B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,98.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prinzol» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02119

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nucala», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 303/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 gennaio 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al 31 dicembre 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 - 12 febbraio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

NUCALA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

NUCALA

Codice ATC - Principio Attivo: R03DX – mepolizumab.

Titolare: Glaxosmithkline Trading Services Limited.

GUUE 29 gennaio 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Nucala è indicato come terapia aggiuntiva per l'asma grave eosinofila refrattaria in pazienti adulti (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Nucala deve essere prescritto da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'asma grave eosinofila refrattaria.

Nucala deve essere somministrato solo tramite iniezione sottocutanea da parte di un operatore sanitario. L'iniezione può essere fatta nella parte superiore del braccio, nella coscia o nell'addome. La polvere deve essere ricostituita prima della somministrazione e la soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU1/15/1043/001 AIC: 044648018 /E In base 32: 1BLKLL;

100 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 100 mg - 1 flaconcino;

EU1/15/1043/002 AIC: 044648020 /E In base 32: 1BLKLN;

100 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 100 mg - 3 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

16A02145

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ciambra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 302/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 gennaio 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al 31 dicembre 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 - 12 febbraio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

CIAMBRA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico / Equivalente di nuova registrazione

CIAMBRA

Codice ATC - Principio Attivo: L01BA04 - pemetrexed.

Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

GUUE 29 gennaio 2016.

Indicazioni terapeutiche.

Mesotelioma pleurico maligno:

CIAMBRA in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti con mesotelioma pleurico maligno non resecabile mai trattati con chemioterapia.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule:

CIAMBRA in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

CIAMBRA in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

CIAMBRA è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

CIAMBRA deve essere somministrato solamente sotto la supervisione di un medico qualificato per l'uso della chemioterapia antitumorale.

Per le precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione di CIAMBRA, vedere paragrafo 6.6.

CIAMBRA deve essere somministrato per infusione endovenosa in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione di CIAMBRA prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU1/15/1055/001 AIC: 044649010 /E In base 32: 1BLLKL.

100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino.

EU1/15/1055/002 AIC: 044649022 /E In base 32: 1BLLKY.

500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

16A02146

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Januvia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 313/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Merck Sharp & Dohme Limited» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Januvia»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Merck Sharp & Dohme Limited» ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Januvia»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Januvia» è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (pvc/pe/pvdc/alu) 28 compresse - A.I.C. n. 037793027/E (in base 10) 141C83 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62;

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (pvc/pe/pvdc/alu) 28 compresse - A.I.C. n. 037793080/E (in base 10) 141C9S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62;

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (pvc/pe/pvdc/alu) 28 compresse - A.I.C. n. 037793142/E (in base 10) 141CCQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo, obbligatorio alle strutture pubbliche, in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Januvia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02147

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Modifica alla nota 65 di cui alla determinazione dell'8 novembre 2011. (Determina n. 314/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 4 gennaio 2007 pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione 18 marzo 2009: Modifiche, con riferimento alla «Nota 65», alla determinazione 17 luglio 2008: «Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: Note Aifa 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione 8 novembre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2012;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta dell'11, 12, 13 e 14 gennaio 2016;

Ritenuto di dover aggiornare il testo della «Nota 65», relativamente alla definizione dei criteri di diagnosi della sclerosi multipla e all'esclusione della sindrome clinicamente isolata, all'inserimento dei nuovi principi attivi «Teriflunomide, Dimetilfumarato, Peginterferone beta-1a» e all'esclusione del principio attivo «Fingolimod» la cui prescrizione è monitorata da AIFA mediante specifico registro di monitoraggio;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della «Nota 65» di cui alla determinazione dell'8 novembre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2012 - Serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Nota 65

Farmaci per la sclerosi multipla: - Glatiramer acetato - Interferone β-1a - Interferone β-1b - Teriflunomide - Dimetilfumarato - Peginterferone beta-1a	*La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN, da parte di Centri specializzati, Universitari e delle Aziende Sanitarie, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* Per i pazienti con Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011): *glatiramer acetato* *interferone β-1a ricombinante* *interferone β-1b ricombinante* *teriflunomide* *dimetilfumarato* *peginterferone beta-1a* Per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva con malattia in fase attiva evidenziata da recidive : *interferone β-1b ricombinante*

Background

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia che colpisce il Sistema Nervoso Centrale (SNC), caratterizzata da un processo infiammatorio, demielinizzazione, gliosi e degenerazione assonale. Sebbene l'eziologia della malattia non sia stata ad oggi completamente chiarita, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una patologia multifattoriale in cui elementi di natura sia genetica che ambientale contribuiscono a innescare una reazione infiammatoria su base autoimmunitaria rivolta contro antigeni del SNC. Essendo la malattia neurologica più frequente nei giovani adulti, la SM rappresenta la causa più comune di disabilità neurologica acquisita in questa fascia di età dopo i traumi.

La SM può variabilmente colpire qualsiasi sistema funzionale neurologico determinando, dal punto di vista clinico, segni e sintomi neurologici variabili, per tipologia, modalità di esordio e per la loro evoluzione temporale (numero di ricadute, rapidità di progressione e accumulo di disabilità). A questa estrema eterogeneità nella presentazione clinica della SM corrisponde una sostanziale variabilità anche a livello neuropatologico, radiologico e prognostico in termini di decorso clinico della malattia e di risposta alla terapia.

Nell'ultima decade sono stati sviluppati nuovi criteri diagnostici internazionali, elaborati da McDonald et al. nel 2001 e sottoposti a due successive revisioni nel 2005 e nel 2010 (*Polman et al., Ann Neurol 2011*). Tali criteri sono in grado di ridurre la latenza diagnostica rispetto ai criteri di Poser et al. del 1983, mantenendo una sufficiente accuratezza. La diagnosi di Sclerosi Multipla si basa sulla dimostrazione, attraverso evidenze anamnestiche, cliniche e strumentali, della presenza di lesioni demielinizzanti del Sistema Nervoso Centrale (SNC) disseminate nello spazio (più sedi lesionali) e nel tempo (due o più episodi di demielinizzazione).

Criteri di McDonald-Polman (2010)

Presentazione clinica	**Dati aggiuntivi necessari per la diagnosi**
2 o più attacchi[a]; evidenza clinica oggettiva di 2 o più lesioni o di una lesione soltanto con anamnesi attendibile di un attacco precedente[b]	Nessuno[c]
2 o più attacchi[a]; evidenza clinica oggettiva di 1 lesione	Disseminazione spaziale in RMN, dimostrata da : ≥1 lesione in T2 in almeno 2 su 4 regioni tipiche di SM del SNC (periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale, del midollo spinale) [d] *oppure* Attendere un ulteriore attacco clinico[a] che coinvolga un sito differente del SNC
1 attacco[a]; evidenza clinica oggettiva di 2 o più lesioni	Disseminazione temporale in RMN, dimostrata da : • Presenza contemporanea di lesioni asintomatiche captanti e non-captanti Gd in qualsiasi momento oppure • 1 nuova lesione in T2 e/o lesioni attive in una RM successiva in qualsiasi momento dopo quella del baseline *oppure* Attendere un secondo attacco clinico[a]
1 attacco[a]; evidenza clinica oggettiva di 1 lesione ("clinically isolated syndrome-CIS")	Disseminazione nello spazio e nel tempo in RM dimostrata da: • Per la disseminazione nello spazio (DIS) o ≥1 lesione in T2 in almeno 2 su 4 regioni tipiche di SM del SNC (periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale, del midollo spinale) [d] *oppure* o Attendere un secondo attacco clinico[a] che coinvolga un sito differente del SNC *e* • Per la disseminazione nel tempo (DIT) o Presenza contemporanea di lesioni asintomatiche captanti e non-captanti Gd in qualsiasi momento *oppure* o 1 nuova lesione in T2 e/o lesioni captanti gadolinio in una RM successiva effettuata in qualsiasi momento dopo quella del baseline da usare come riferimento *oppure* o Attendere un secondo attacco clinico[a].
Progressione insidiosa di sintomi neurologici suggestivi di SM (PPMS)	Progressione di malattia per 1 anno (determinata in modo prospettico o retrospettivo) più 2 su 3 dei seguenti criteri[d]. 1. Evidenza di DIS alla RM cerebrale (≥1 lesione in T2 nelle regioni tipiche di SM: periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale) 2. Evidenza di DIS nel midollo spinale (≥2 lesioni in T2 nel midollo spinale) 3. Liquor positivo (evidenza di bande oligoclonali all'isoelettrofocusing e/o elevato indice IgG)

[a] Un attacco (ricaduta, riacutizzazione) è definito come un evento riferito dal paziente o osservato obiettivamente, tipico di un evento demielinizzante infiammatorio acuto del SNC, attuale o anamnestico, di almeno 24 ore di durata, in assenza di febbre o infezione. L'evento dovrebbe essere documentato da un esame neurologico contestuale, ma alcuni eventi anamnestici con sintomi ed evoluzione caratteristica per la SM, ma per i quali non ci sono reperti neurologici obiettivi documentati, possono fornire una ragionevole evidenza di un precedente evento demielinizzante. Sintomi parossistici riferiti (anamnestici o attuali) dovrebbero tuttavia consistere di episodi multipli che si verificano nell'arco di non meno di 24 ore. Prima di porre una diagnosi definita di SM almeno un attacco deve essere corroborato da reperti all'esame neurologico, dalle risposte dei potenziali evocati visivi in pazienti che riferiscono precedenti disturbi visivi, o da una RMN compatibile con demielinizzazione nell'area del SNC coinvolta nei sintomi neurologici riferiti anamnesticamente.

[b] Una diagnosi clinica basata su reperti clinici obiettivi di 2 attacchi è la più sicura. Una ragionevole evidenza anamnestica di un attacco nel passato in assenza di reperti neurologici documentati obiettivamente, possono includere eventi anamnestici con sintomi e evoluzione caratteristici di un precedente evento demielinizzante infiammatorio; tuttavia almeno un attacco deve essere supportato da reperti obiettivi.

[c] Non sono necessari test aggiuntivi. Tuttavia è desiderabile che qualsiasi diagnosi di SM venga fatta con accesso a imaging basato su questi criteri. Se l'imaging o altri test (ad esempio CSF) sono stati effettuati e sono risultati negativi, è necessaria una estrema cautela prima di porre una diagnosi di SM a devono essere prese in considerazione diagnosi alternative. Non devono esserci spiegazioni migliori per la presentazione clinica e deve esserci una evidenza obiettiva a supporto di una diagnosi di SM.

[d] Lesioni captanti gadolinio non sono necessarie; lesioni sintomatiche non vengono prese in considerazione in soggetti con sindromi tronco-encefaliche e del midollo spinale.

SM = sclerosi multipla; SNC = sistema nervoso centrale; RMN = risonanza magnetica nucleare; DIS = disseminazione nello spazio; DIT = disseminazione nel tempo; PPMS = sclerosi multipla primariamente progressiva; CSF = liquido cerebrospinale; IgG = immunoglobuline G.

Evidenze disponibili

La Nota limita la prescrizione e la dispensazione a carico del SSN, da parte di Centri specializzati Universitari e delle Aziende Sanitarie, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dei farmaci in Nota al loro utilizzo nei pazienti con Sclerosi Multipla diagnosticata secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 (*Polman et al. Ann Neurol 2011*). Sulla base dell'ultima revisione dei criteri diagnostici di McDonald del 2010, pazienti con un attacco, evidenza clinica obiettiva di una lesione (sindrome clinicamente isolata) ed evidenza clinica o di RMN di disseminazione spaziale e temporale (criteri RMN di disseminazione spaziale: presenza di almeno 1 lesione in T2 in almeno 2 su 4 sedi tipiche per SM quali quella periventricolare, iuxtacorticale, infratentoriale o spinale; criteri RMN di disseminazione temporale: presenza di una qualsiasi nuova lesione in T2 riscontrata in una RMN a distanza di qualsiasi tempo dall'esordio clinico o la presenza simultanea di lesioni asintomatiche potenzianti con gadolinio e non potenzianti) soddisfano i criteri per la diagnosi di sclerosi multipla.
Per i casi di sindrome clinicamente isolata, in assenza di evidenze di disseminazione spaziale e temporale secondo quanto previsto dai criteri di McDonald del 2010 (*Polman et al. Ann Neurol 2011*), viene confermata la non rimborsabilità a carico del SSN anche considerando l'assenza di criteri prognostici certi e i potenziali rischi connessi all'utilizzo dei farmaci nel caso di diagnosi non confermate di SM.

Il trattamento della SM rappresenta uno scenario in rapida e costante evoluzione, con nuove molecole in diverse fasi di sperimentazione e altre in via di valutazione da parte delle Autorità Regolatorie. La scelta del farmaco e del tipo di approccio al trattamento deve essere pertanto affidata ad un neurologo con elevato grado di esperienza specifica ed individualizzata in base alle caratteristiche del singolo paziente. Per quanto riguarda le evidenze disponibili a supporto dell'utilizzo appropriato dei singoli farmaci in Nota si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 che ne descrive le prove di efficacia e al paragrafo 4.4 e 4.8 che ne descrivono la sicurezza clinica.
Per quanto riguarda i principi attivi fingolimod, alemtuzumab e natalizumab, AIFA ne monitora l'appropriatezza prescrittiva tramite specifici Registri di Monitoraggio che riportano i criteri di eleggibilità

secondo le indicazioni terapeutiche rimborsate da AIFA. I centri autorizzati possono accedere alla prescrivibilità dei trattamenti solo tramite la compilazione delle schede web-based di monitoraggio AIFA.

Si rappresenta inoltre che, in Italia, anche i farmaci azatioprina e ciclofosfamide sono prescrivibili e rimborsati dal SSN per la terapia delle malattie autoimmuni a carattere neurologico (inclusa la SM), secondo le modalità previste dalla lista dei farmaci approvati "per uso consolidato" ex L 648/96. . In particolare, un recente studio indipendente ha dimostrato che nella sclerosi multipla recidivante remittente il farmaco generico azatioprina ha un'efficacia non-inferiore a quella degli interferoni beta. La prescrizione deve tenere in considerazione anche il differente profilo di effetti collaterali dei due prodotti (*Massacesi L et al. PLoS One. 2014*).

Particolari avvertenze
L'opportunità di monitorare la prescrizione e la dispensazione (sempre riservata ai centri autorizzati), attraverso schede ad hoc opportunamente adattate per forma clinica di sclerosi multipla e per tipo di farmaco, sarà valutata a livello delle singole Regioni.

Si rappresenta infine l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione dei medicinali, al fine di consentire un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei medicinali stessi. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare, in conformità con i requisiti nazionali, qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali.

Bibliografia

- Polman CH, Reingold SC, Banwell B, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria. Ann Neurol 2011;69:292-302.
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Copaxone® (Glatiramer acetato)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Avonex® (Interferone beta-1a)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Rebif® (Interferone beta-1a)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Betaferon® (Interferone beta-1b)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Extavia® (Interferone beta-1b)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Aubagio® (teriflunomide)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Tecfidera® (dimetilfumarato)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Plegridy® (peginterferon beta-1a)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Gilenya® (fingolimod)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Tysabri® (natalizumab)
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Lemtrada® (alemtuzumab)
- Massacesi L, Tramacere I, Amoroso S, et al. Azathioprine versus beta interferons for relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre randomized non-inferiority trial. PLoS One. 2014 Nov 17;9 (11):e113371.

16A02148

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 10 marzo 2016, n. **21801.**

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) nei territori della Lombardia, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Alle imprese interessate

Ai Comuni della zona franca della regione Lombardia

Alla Regione Lombardia

Alle Camere di commercio interessate

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati

All'Agenzia delle entrate

1. Premessa

L'art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici.

I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni fiscali alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca, nonché l'individuazione delle aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali concedibili sono indicati dai commi da 446 a 452 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 453 dello stesso articolo dispone che «Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 445-452 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dai richiamati commi da 446 a 453 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (nel seguito, legge n. 208/2015) e, per quanto da essi non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresì stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto, le modalità e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione.

2. Perimetro della zona franca

Il comma 445 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 definisce l'area della zona franca, che comprende i centri storici o i centri abitati dei seguenti comuni:

San Giacomo delle Segnate;

Quingentole;

San Giovanni del Dosso;

Quistello;

San Benedetto Po;

Moglia;

Gonzaga;

Poggio Rusco;

Suzzara.

La perimetrazione delle aree interessate dall'intervento è riportata nelle delibere adottate dalle rispettive Amministrazioni comunali. Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata alla zona franca della Lombardia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere comunali.

3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

3.1 Micro dimensione

Possono accedere alle agevolazioni le «microimprese», così come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, operanti nei settori di attività economica riportati nel presente paragrafo.

Si evidenzia che, ai sensi della predetta normativa comunitaria, sono considerate «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, ovvero un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni – che tengono conto anche degli eventuali rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche –, si rinvia a quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

Si evidenzia che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare requisiti di fatturato e di occupati più stringenti di quelli, sopra richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. L'art. 1, comma 446, lettera *a)*, della legge n. 208/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5.

Saranno, pertanto, rigettate le istanze presentate dalle imprese che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della normativa comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i più stringenti requisiti di fatturato e di numero di occupati previsti dal citato comma 446.

3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data successiva al 31 dicembre 2014.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

3.3 Attività svolta all'interno della zona franca

Le imprese istanti devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell'unità locale, all'interno della zona franca è attestata dal rappresentante legale o dal procuratore dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7.

Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono irricevibili.

Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve essere «attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato camerale.

3.4 Assenza di procedure concorsuali

Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3.5 Attività ammesse

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attività individuati dai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 rientranti nelle seguenti «divisioni»:

CODICE DIVISIONE	CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007
45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
55	ALLOGGIO
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Il codice di attività ammissibile alle agevolazioni, primario o secondario, è quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante.

Nel caso in cui l'impresa istante svolga, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche un'attività esclusa dagli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (nel seguito, regolamento de minimis) – come, ad esempio, attività riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, ovvero della produzione agricola – le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento de minimis in merito all'obbligo in capo all'impresa beneficiaria di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall'ambito di applicazione del regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto.

4. Agevolazioni concedibili

Nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 5, le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dall'imposta municipale propria.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2016.

Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali previste.

a) Esenzione dalle imposte sui redditi

È esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per il periodo di imposta ammesso (2016), fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni.

È esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente circolare, nel periodo di imposta 2016. Ne consegue che l'esenzione in argomento non può essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quello sopra richiamato.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2016, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.

Il limite di euro 100.000,00 è maggiorato di un importo pari a euro 5.000,00 per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e il totale di tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive

Per il periodo di imposta ammesso (2016), dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2016, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Esenzione dall'imposta municipale propria

Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca, posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per il periodo d'imposta ammesso (2016).

N.B.: Come più ampiamente specificato al paragrafo 10, tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali è prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione del Ministero.

Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui le imposte per le quali è prevista l'esenzione siano state già versate. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalità previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro RX del modello UNICO).

5. Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 8, comma 9, del decreto, euro 4.900.000 per l'esercizio 2016.

6. Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

Non è applicabile alle agevolazioni in argomento l'ulteriore regolamento «de minimis» richiamato dal comma 447 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (regolamento UE n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo), poiché tra le attività economiche ammesse alle agevolazioni previste dal comma 446, lettera *b)*, della predetta legge non figurano attività rientranti nel settore dell'agricoltura.

Ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il predetto massimale di euro 200.000,00 è riconosciuto anche per le imprese che, congiuntamente a una delle attività ammissibili alle agevolazioni riportate nella tabella di cui al punto 3.5, svolgano altresì attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, a condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».

Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.

7. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello di istanza il cui «facsimile» è riportato nell'allegato alla presente circolare.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZF Lombardia» del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.

In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica esporrà, in via preliminare, l'esito degli accertamenti volti a verificare alcuni dei requisiti di ammissibilità.

I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Le imprese potranno verificare l'esito degli accertamenti tramite la procedura informatica e, eventualmente, provvedere a sanare la propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di procedere con la finalizzazione della presentazione dell'istanza.

Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:

1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;

2) l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità locale di cui al paragrafo 3.3;

3) l'attribuzione esplicita alla sede o unità locale ubicata nella zona franca di almeno uno dei codici di attività ammissibili alle agevolazioni;

4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 dell'8 aprile 2016 e sino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

8. Modalità di concessione delle agevolazioni

L'importo dell'agevolazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 14 del decreto, il riparto delle agevolazioni è di tipo proporzionale. Esso sarà, quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5 tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli di istanza.

Ciascuna impresa ammissibile partecipa al riparto con l'importo dell'agevolazione richiesta come indicato dalla medesima impresa nel modulo di istanza. Tale importo non può essere, in ogni caso, superiore al massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «de minimis» ottenuti dall'«impresa unica» (vedi quanto precisato al paragrafo 6) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Si evidenzia che, per effetto delle predette modalità di riparto, l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potrà essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento. In tale ipotesi, infatti, l'importo dell'agevolazione concessa alla singola impresa è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$AC_i = AR_i \times \frac{Rd}{Azf}$$

con Rd < Azf e dove,

AC_i= importo dell'agevolazione concessa dal Ministero all'i-sima impresa;

AR_i= importo dell'agevolazione richiesta dall'i-sima impresa come indicato nel modulo di istanza;

Rd= risorse disponibili di cui al paragrafo 5;

Azf= ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese della zona franca.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

9. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede alla necessaria verifica circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'avvenuto riscontro dell'insussistenza di condizioni interdittive.

10. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8.

Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione dalle imposte sui redditi anche ai soci delle società «trasparenti», nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto indicato nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7.

11. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richiesti ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

Roma, 10 marzo 2016

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO

MODULO DI ISTANZA
AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
Zona franca della Lombardia (di seguito Zona franca)
Ai sensi dell'articolo 1 commi 445 – 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge 208/2015)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F.: …………………………..

P. IVA: …………………………..

Denominazione impresa: ……………...……………………………………………………………………….

Forma giuridica: ……………………..

Forma giuridica Istat: ……………………………………………………………………………………………..

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………………..

Esercizio finanziario dal …/…… al …/……

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome: …………………………….......................

Nome: ………………… ……………………………….

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………..

C.F.: ……………….…………... In qualità di: ……………………………………………………….

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..…………………………………………………….......................

Nome: ………………………………..………………………………………………………...........................

Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………… Email: ……………………….

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA

a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa ed è regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal …./…./.... *[solo per le persone giuridiche]* con data atto di costituzione del …../…./....;

b) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l'impresa è di micro dimensione con un reddito lordo nel 2014 pari a €…………………. e un numero di dipendenti nel 2014 pari a …….*;*

c) che l'impresa dispone di una sede o unità locale ubicata all'interno della Zona franca, in via …………………………………………………………………….……, numero civico: …, CAP: ……..,
Comune: …………………………………………………*;*

d) che l'impresa nella sede o unità locale di cui al punto c), opera nei seguenti settori di attività previsti dalla legge 208/2015: …….……..…………

e) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

f) che l'impresa:

- □ non è attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi;
- □ è attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi ma l'attività esercitata nel citato settore non trarrà beneficio dalle agevolazioni di cui alla legge 208/2015;

g) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare, che:

- □ non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- □ seppur operando nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le attività esercitate nei citati settori non trarranno beneficio dalle agevolazioni di cui alla legge 208/2015;

h) che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013:

- □ l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese;
- □ l'impresa è controllata o controlla, anche indirettamente, altre imprese aventi sede legale o sede secondaria in Italia;

i) che all'impresa richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti ad essa collegati rientranti nella medesima impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013:

- □ non è stato concesso, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
- □ sono stati concessi, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, pari a € ………………….. come dettagliato nell'allegato "Dichiarazione de minimis";

j) che i codici fiscali dei soci e/o collaboratori/coadiuvanti familiari che possono fruire dell'esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società ovvero sui redditi relativamente al reddito d'impresa prodotto e distribuito secondo le percentuali tra loro pattuite, sono i seguenti :

- o *CF1…………..……..…*
- o *CF2…………..……..…*
- o *CF3…………..……..…*
- o *CF4…………..……..…*

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente i *commi 445 – 453 dell'articolo 1 della legge 208/2015*;

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui ai *commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 208/2015*, per un importo complessivo di euro*:* …………………………., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera *i)*

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data …/…/…….

Allegati:

- Dichiarazione de minimis[1]
- Dichiarazioni a controdeduzione dei Dati certificati Registro imprese[2]
- Dati certificati Registro imprese[3]

[1] Allegato presente nel caso di impresa controllata e/o controllante o in caso in cui all'impresa siano stati concessi, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti "de minimis".
[2] Allegato presente nel caso di dichiarazioni dell'impresa non in linea con i dati e le informazioni risultanti dal Registro imprese. Per ognuna delle citate informazioni l'impresa dovrà inserire una nota a controdeduzione.
[3] Allegato che attesta i dati e le informazioni come risultanti dal Registro imprese. L'allegato viene generato automaticamente dalla procedura informatica in fase di finalizzazione dell'istanza.

ALLEGATO DE MINIMIS

ALLEGATO DE MINIMIS
AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
Zona franca della Lombardia (di seguito Zona franca)
Ai sensi dell'articolo 1 commi 445 – 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge 208/2015)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F.: …………………………..

P. IVA: …………………………..

Denominazione impresa: ……………...………………………………………………………………………….

Forma giuridica: ………………………...

Forma giuridica Istat: ……….……………………………………………………………………………………..

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………………..

Esercizio finanziario dal …/…… al …/……

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome: …………………………….......................

Nome: ………………… ……………………………….

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………..

C.F.: ……………….………….. In qualità di: ……………………………………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2, par. 2, del citato regolamento

DICHIARA

a) che l'impresa è controllata o controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale o sede secondaria in Italia:

Denominazione	Forma giuridica	Codice Fiscale	Partita Iva	Controllata/Controllante

b) che all'impresa unica sono stati concessi, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti in regime di "de minimis"[4], tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[5]:

CF	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Estremi del provvedimento di concessione e data	IMPORTO dell'aiuto DE MINIMIS concesso

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente i *commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 208/2015*;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime de minimis intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data …/…/…….

[4] Si intende aiuti a valere sui Regolamenti (CE) 1535/2007, (UE) 1408/2013, (CE) 1998/2006, (UE) 1407/2013, (CE) 875/2007, (UE) 717/2014.

[5] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente.

ALLEGATO DICHIARAZIONI
A CONTRODEDUZIONE

ALLEGATO
DICHIARAZIONI A CONTRODEDUZIONE DEI DATI CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE

Zona franca della Lombardia (di seguito Zona franca)

Ai sensi dell'articolo 1 commi 445 – 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge 208/2015)

4. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F.: …………………………..

P. IVA: …………………………..

Denominazione impresa: ……………...……………………………………………………………………….

Forma giuridica: ……………………..

Forma giuridica Istat: ………………………………………………………………………………………..

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………………..

Esercizio finanziario dal …/…… al …/……

5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome: ……………………………….....................

Nome: ………………… ……………………………….

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………..

C.F.: ……………….…………….. In qualità di: ……………………………………………………….

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente, relativamente ai dati e alle dichiarazioni dell'istanza ……….. non conformi con i dati risultanti dal Registro imprese,

DICHIARA

Nota1	……………………………………………………….
Nota2	……………………………………………………….
Nota3	……………………………………………………….
……….	……………………………………………………….

Data …/…/…….

ALLEGATO
DATI CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

ALLEGATO

DATI CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE ALLA DATA ../../….

N. VISURA ………

DATI ANAGRAFICI IMPRESA	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica	
Indirizzo PEC	
Ultimo esercizio finanziario	Da …….. a ……..
Data di iscrizione Registro imprese	
Numero REA	
Data atto di costituzione	
PROCEDURE CONCORSUALI	
Tipo procedura	
Data atto	
Data iscrizione	

ATTIVITA' (ATECO 2007)	
Attività prevalente	
Attività primarie	*(separati da ;)*
Attività secondarie	*(separati da ;)*
SEDI E UNITA' LOCALI NEL COMUNE DELLA ZONA FRANCA	
Progressivo localizzazione Registro imprese (1-n)	
Indirizzo (1-n)	
Comune (1-n)	
Provincia (1-n)	
Codice Attività primaria (Ateco 2007) (1-n)	
Codici Attività secondarie (Ateco 2007) (1-n)	
Data apertura (1-n)	
DATI BILANCIO E ADDETTI	
Addetti (Fonte INPS) dato medio anno 2014	
Reddito lordo - fonte bilancio 2014	

16A02182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Pallanti Stefano con sede in Marciana Marina (LI) già assegnataria del marchio 88 LI, ha trasferito in data 31 luglio 2015 a San Gimignano (SI) l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 26 del 4 marzo 2016 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi della Camera di commercio di Livorno.

È stato restituito n. 1 punzone 88 LI che è stato deformato, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio di Livorno.

16A02118

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2010=100)		
2015	Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
	Febbraio	106,8	-0,4	0,1
	Marzo	107,0	-0,2	0,1
	Aprile	107,1	-0,3	0,2
	Maggio	107,2	-0,1	0,3
	Giugno	107,3	-0,1	0,2
	Luglio	107,2	-0,1	0,0
	Agosto	107,4	-0,1	-0,2
	Settembre	107,0	-0,1	-0,2
	Ottobre	107,2	0,0	0,1
	Novembre	107,0	0,0	0,2
	Dicembre	107,0	0,0	-0,1
	Media	*107,1*		
		(Base 2015=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,071		
2016	Gennaio	99,7	0,3	-0,5

16A02165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla variazione dell'organismo di controllo della denominazione «Oliva di Gaeta», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, come denominazione di origine protetta.

In data 1° marzo 2016, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha ricevuto da parte del Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'«Oliva di Gaeta D.O.P.», la richiesta per la sostituzione dell'organismo di controllo nell'art. 7 del disciplinare di produzione dell'«Oliva di Gaeta», la cui proposta di riconoscimento come IGP è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2015. L'organismo di controllo Certiquality S.r.l. , con sede in Via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano, tel. 02-8069171, fax 02-86465295, e-mail: certiquality@certiquality.it, è sostituito con: 3-A Parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria Società Consortile a r.l., con sede in Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG), tel. 075-8957201, fax 075-8957257, e-mail: info@parco3a.org.

16A02121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modalità di determinazione dei consumi rilevanti ai quali applicare il regime tariffario speciale a favore di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015 sono definite le modalità di determinazione dei consumi rilevanti ai quali applicare il regime tariffario speciale a favore di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in attuazione dell'art. 29 della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge 91 del 24 giugno 2014. Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

16A02160

Capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2016

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 22 dicembre 2015, ha disposto in ordine alla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge 29 luglio 2015, n. 115, al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali. Il decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

16A02161

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-065) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.